

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2333-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE CONCI ELISABETTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 novembre 1951 (Stampato n. 1589)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 novembre 1951*

Norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano

Presentata alla Presidenza il 6 febbraio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge riguardante le norme per la elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano, già approvato dal Senato, corrisponde pienamente alla lettera e allo spirito dello statuto Trentino-Alto Adige e quindi alla Costituzione ed è stato accolto con soddisfazione dalla popolazione e dal Consiglio regionale.

L'articolo 5 dello statuto demanda alla Regione la competenza di emanare, nei limiti dell'articolo 4 e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, norme legislative su l'ordinamento dei comuni e delle provincie.

L'articolo 54 dispone che « nell'ordinamento degli Enti locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi

della costituzione degli organi degli enti stessi ».

Le norme per la costituzione degli organi degli Enti locali comunali e provinciali non possono essere che le leggi elettorali. Siccome però in questo caso la competenza della Regione è secondaria, è compito dello Stato fissare i principi a cui la legge deve ispirarsi.

Questi principi sono fissati nel disegno di legge che assume la forma e la portata di una così detta legge-cornice. Spetta alla Regione integrarla.

L'articolo 1 richiede la rappresentanza proporzionale e la facoltà di collegamento tra le liste (e questo a difesa delle minoranze).

L'articolo 2 si richiama alle leggi fondamentali dello Stato.

L'articolo 3 riconosce al presidente della giunta regionale — d'intesa con il commissario del Governo e il primo presidente della Corte di appello — il diritto e il dovere di fissare la data delle elezioni.

L'articolo 4 ripete la richiesta dell'articolo 54 dello statuto, l'articolo 5 determina la competenza della Regione e l'articolo 6 stabilisce un principio generale: l'applicazione delle disposizioni penali per i reati elettorali.

Con la legge-cornice si è potuto dirimere un conflitto sorto fra Regione e Stato, ricono-

scendo all'uno e all'altra la propria specifica competenza, conciliando così, nell'interesse comune, i diversi punti di vista.

Onorevoli Colleghi! Da più di 25 anni la provincia di Bolzano attende di avere amministrazioni comunali democraticamente elette. La presente legge, integrata dalla Regione, dà la possibilità di indire le elezioni nel termine stabilito; la maggioranza della Commissione la raccomanda quindi all'approvazione della Camera.

CONCI ELISABETTA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

L'elezione dei Consigli comunali nella provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

ART. 2.

Il diritto elettorale attivo e passivo è disciplinato dalle norme di cui ai capi II e III del Titolo II nonché dall'articolo 98 del testo unico delle leggi per le elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203.

ART. 3.

La data delle elezioni è fissata per ciascun comune dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e con il primo presidente della Corte d'Appello.

ART. 4.

La composizione della giunta municipale e delle commissioni elette o costituite dal consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici rappresentati nel consiglio comunale.

ART. 5.

La Regione, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge e col rispetto dei

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

principi fondamentali che tutelano l'egualianza, la segretezza e la libertà del voto, emanerà le altre norme legislative per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali nella provincia di Bolzano.

ART. 6.

Per i reati elettorali si applicano le disposizioni penali previste dalla legge comunale e provinciale 5 aprile 1951, n. 203.

ART. 6.

Identico.